


 Comune di OSPEDALETTI
COMANDO POLIZIA LOCALE – COMUNE DI OSPEDALETTI


ORDINANZA N. 2 DEL 9.1.2009

INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 86/2008 - ISTITUZIONE DI DIVIETO TEMPORANEO DI SOSTA E TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE – AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO DI MEZZI PESANTI – APERTURA BRETELLA DI COLLEGAMENTO STRADA VALLEGRANDE CON VIA DE' MEDICI

(Nuovo Codice della Strada)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ad integrazione della propria ordinanza n. 86/2008 e per motivi di sicurezza del transito pedonale, della quale si riprendono tutte le prescrizioni come sotto riportate:

Località	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' (Tratto prospiciente entrata deposito Meco Srl)
Periodo di validità	DAL 17 novembre 2008 A FINE LAVORI
Orario di validità	PERMANENTE
Motivo	COSTRUZIONE BOX E RIFACIMENTO STRADA

- IL DIVIETO AL TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE SULLA STRADA VALLEGRANDE (NEL TRATTO COMPRESO FRA L'ACCESSO ALLA EX VIA DEL LAVATOIO E LA BRETELLA DI COLLEGAMENTO CON LA VIA DE' MEDICI)

- L'AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO DEI MEZZI PESANTI IN VIA DELLA NORIA FINO AL CANTIERE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' IN DEROGA ALLA SEGNALETICA ESISTENTE

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgvo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazione ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/92, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il D. Lgvo 18/08/00 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15/05/97 n. 127 e succ. modif. ed integraz;

ORDINA A FAR DATA DAL 12 GENNAIO 2009 E FINO A TERMINE LAVORI

1. **L'apertura ad esclusivo transito pedonale della bretella di collegamento tra Strada Vallegrande e la Via de' Medici** per le esigenze ed i motivi di cui in premessa.
2. **L'apposizione della segnaletica stradale** prevista dal D.M. 10/07/02, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali. Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura dell'uff. Tecnico e del richiedente IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE, che dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Gli operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, c. 4, della Legge 07/08/90, n. 241 e success. Modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 06/12/71, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al TAR della LIGURIA.

In relazione al disposto dell'art. 37, c. 3. del D. Lgvo 30/04/92, n. 285 e succ. modif. ed integraz., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art.74 del D:P:R: 16/12/92, n. 495 e succ. modif. ed integraz.

A norma dell'art. 8 della Legge 07/08/90, n. 241 e succ. modif. ed integraz, si rende noto che il Responsabile istruttorio ai fini della presente ordinanza è il RESPONSABILE DI POLIZIA LOCALE DOTT. GM CALIMERA.

per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

dg

Dal Comando di Polizia Locale, 9 gennaio 2009

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO PL